

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI

GARANZIA PERDITE OCCULTE



Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare le eccedenze nei consumi di acqua potabile e i relativi corrispettivi di fognatura e depurazione, per i casi di perdite occulte nell'impianto post-contatore:

- derivanti da qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
- derivanti da qualsiasi fatto od omissione colposa o dolosa di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della società);
- derivanti da incendio, esplosione, scoppio, implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
- conseguenti a vetustà e/o degrado dei materiali;

qualora l'eccedenza superi il 75% del consumo normalizzato intendendosi per tale il consumo medio giornaliero relativo al medesimo periodo degli ultimi 2 anni antecedenti la perdita. Solo qualora anche gli anni precedenti siano stati influenzati da altri fenomeni di perdita potrà essere valutata la possibilità di utilizzare dei valori determinati sulla base della media della tipologia di utenza o dei consumi storici del richiedente riconducibili a periodi non influenzati da dispersioni.

Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo normalizzato riferito al periodo intercorso dell'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

Esclusioni

La Società, in ogni caso, non risarcisce le perdite:

- a) derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari "troppopieni";
- b) che interessano impianti in vista (non interrati, non annegati in conglomerato cementizio) con esclusione delle parti visibili ma poste in pozzetto;
- c) conseguenti a dolo dell'utente o quelle che siano in conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della polizza e noti all'Utente;
- d) derivanti da colpa grave dell'utente cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
- e) causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- g) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Procedure in caso di sinistro

L'assicurato in caso di sinistro deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) al fine di evitare l'aggravamento dei consumi, provvedere tempestivamente ma comunque entro e non oltre 60 giorni da quando (la prima in ordine temporale delle circostanze che seguono) constatati la perdita o venga a conoscenza di un consumo anomalo ovvero dalla ricezione della fattura che ha rivelato il consumo anomalo, alle prime riparazioni del guasto; in caso di inadempienza l'indennizzo dovuto sarà ridotto proporzionalmente in ragione dell'aggravamento del consumo; qualora quando l'imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili, la Società non sarà tenuta all'indennizzo;
- c) provvedere a segnalare in forma scritta alla Società, ovvero al soggetto gestore dei sinistri, l'avvenuto sinistro entro e non oltre 60 giorni da quando (la prima in ordine temporale delle circostanze che seguono) constatati la perdita o venga a conoscenza di un consumo anomalo ovvero dalla scadenza della fattura relativa al periodo in cui si è verificato il consumo anomalo;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità,

- e) consentire all'incaricato della Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea;
- f) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica, rapporto del tecnico riparatore e fattura relativa alla riparazione o, qualora i lavori non siano stati eseguiti in economia, dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione;
- g) controfirmare il verbale e il progetto di liquidazione redatto dal perito della società apponendo, se del caso le sue riserve;
- h) trasmettere, debitamente sottoscritta alla Società, ovvero al soggetto gestore dei sinistri, la dichiarazione di manleva qualora, a seguito del sinistro, la Società dovesse provvedere alla liquidazione dello stesso.

Massimo risarcimento per sinistro

L'indennizzo nei confronti dell'Assicurato non potrà in ogni caso superare, per singolo sinistro, la somma di euro 20.000,00, quale indennizzo complessivo massimo riconosciuto per singolo sinistro.

ASSISTENZA

Oggetto dell'assicurazione

La Società, ovvero il soggetto gestore dei sinistri, provvede all'invio di un idraulico per interventi urgenti quando intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico collegato alla presa assicurata che provochi un allagamento all'interno del fabbricato e delle pertinenze immobiliari ad esso collegate, rendendo necessario un pronto intervento per risolvere il problema. Restano a carico della Società le spese relative all'organizzazione della chiamata, all'uscita ed alla manodopera sino ad un massimo di tre ore lavorative.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Società, o del soggetto gestore dei sinistri, risultasse impossibile reperire un idraulico, la Società provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per l'intervento sino al massimale di € 125,00 dietro presentazione dei giustificativi di spesa e della fattura in originale. La garanzia viene prestata con il limite di un intervento all'anno per assicurato.

Esclusioni

La Società, in ogni caso, non è tenuta alle prestazioni richieste:

- a) in caso di difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari e "troppo pieni";
- b) conseguenti a dolo dell'Utente SMAT;
- c) derivanti da colpa grave dell'Utente SMAT cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
- d) causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e calamità naturali in genere;
- e) verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- f) inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura stipulato con la SMAT.

Sono inoltre escluse dal risarcimento le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Società ovvero dal soggetto gestore dei sinistri.

Procedure in caso di sinistro

L'utente deve contattare la Centrale Operativa di Assistenza tramite il numero verde 800.010.010 indicando:

- numero della propria Card;
- nome e cognome;
- indirizzo;
- numero telefono da cui si chiama.

La prestazione di assistenza non prevede alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l'Assicurato non si sia rivolto alla centrale operativa di assistenza che autorizza la richiesta di rimborso delle spese sostenute. Detta richiesta dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale e da una dichiarazione di inesistenza di altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi direttamente dall'Assicurato, o da altri a suo favore, oppure, se esistenti numero della polizza e denominazione della compagnia assicuratrice.